

N. 01364/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2014, proposto da:

Inge Kramer, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Benato, con domicilio eletto presso Paola Benato in Venezia-Mestre, Via G. Allegri, 30;

contro

Comune di Cavallino Treporti;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive ai sensi dell'art.31 DPR 6/6/2001 n. 380. Integrazione diffida al ripristino stato originario dei luoghi da parte della Procura della Repubblica, prot.

N. 2/2006 del 25.05.2009;

ordinanza datata 06.06.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che l'ordine di demolizione oggetto del ricorso in epigrafe è rivolto a sanzionare un abuso diverso da quello che è stato oggetto di richiesta di condono da parte dell'autore dello stesso (fattispecie per la quale il Tribunale si era in passato pronunciato con la sentenza n. 784/2004), essendo stata realizzata la costruzione di una casa di abitazione e relative opere accessorie, mentre l'originaria istanza era rivolta a sanare un intervento di minore entità (tettoia con copertura in legno);

ritenuto di poter superare il primo ordine di doglianze relative alle modalità di notifica dell'atto impugnato, atteso che la rilevanza di dette censure può manifestarsi eventualmente ai fini della rimessione in termini per la proposizione del gravame, ma non sulla legittimità in sé dell'atto, il quale, in ogni caso, è stato conosciuto e compreso dalla ricorrente al punto da consentirle di proporre avverso lo stesso l'odierno gravame;

per le ulteriori censure, va considerato che, secondo il costante insegnamento, destinatario dell'ordine di demolizione, in presenza di opere eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione

paesaggistica (come nel caso di specie), è il soggetto che è identificabile come l'attuale proprietario dell'area sulla quale insistono gli abusi (anche se non coincidente con il materiale responsabile degli stessi) al quale quindi correttamente è rivolto l'ordine di demolizione, affinché possa ripristinare lo stato dei luoghi;

infatti, (cfr. ex pluris, T.A.R Emilia-Romagna, Bologna, n. 502/2013), il proprietario è passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, essendo tenuto alla sua esecuzione indipendentemente dall'aver materialmente concorso alla perpetrazione dell'illecito; pertanto, l'estraneità del proprietario agli abusi edilizi commessi sul bene da un soggetto che ne abbia la piena ed esclusiva disponibilità non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei suoi confronti, ma solo l'inidoneità del provvedimento repressivo a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene;

che inoltre il Comune, in presenza di accertati abusi, è tenuto alla applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie, indipendentemente dall'analogo ordine impartito dall'autorità giudiziaria in sede penale;

considerato, tuttavia, che al riguardo parte ricorrente obietta di non rivestire la qualità di proprietaria dell'area e del bene su di essa insistente, in quanto non risulta aver ancora accettato l'eredità del marito, precedente proprietario ed autore materiale degli abusi;

a tale proposito il Collegio osserva come, a voler seguire la tesi della difesa istante, difetterebbe in capo all'odierna ricorrente l'interesse

all'annullamento dell'ordinanza impugnata, non avendo alcun titolo relativamente all'area sulla quale insistono i beni abusivamente realizzati e quindi non rivestendo in ordine ad essi una posizione qualificata e differenziata;

diversamente, così come appare, laddove si dovesse ricondurre il comportamento della ricorrente – che rivendica nella sostanza la proprietà dei beni e lamenta il pregiudizio derivante dalla loro demolizione, oltre alle conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine imposto – a quello proprio del chiamato che accetta tacitamente l'eredità (ai sensi dell'art. 476 c.c.), configurandosi un comportamento inconciliabile con la volontà di non accettare il bene ereditario, della cui esistenza è pienamente consapevole, così come nelle ipotesi in cui vengano proposte azioni di rivendica o azioni dirette alla difesa della proprietà, la stessa, per le considerazioni di cui sopra, risulta legittimamente destinataria dell'ordine impartito dal Comune;

ritenuto, infine, che in presenza di abusi pacificamente realizzati in assenza di titolo ed in area tutelata, non può configurarsi alcun tipo di affidamento in capo a coloro che li hanno realizzati;

per detti motivi il ricorso va respinto.

Nulla spese, non essendosi costituito il Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese, non essendosi costituita l'amministrazione intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre
2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)